

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA

**MASTER DI II LIVELLO PER ESPERTI IN POLITICA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

TESI IN DIRITTO INTERNAZIONALE

IL PRINCIPIO DI NON-REFOULEMENT NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Relatore
Prof. Ugo Villani

CANDIDATO
Angelisa Corbo

ANNO ACCADEMICO 2014 –2015

INDICE

Introduzione	3
PARTE I	
La tutela dal <i>refoulement</i> derivante dall'art.3 CEDU	5
Carattere assoluto del divieto di <i>refoulement</i>	8
Trattamenti vietati. <i>Soglia minima</i> e relatività delle definizioni	10
Violazioni potenziali. Rischio personale e generalizzato	13
PARTE II	
Giurisdizione ed effetti extraterritoriali	18
Respingimenti in alto mare. Il caso <i>Hirsi Jamaa</i>	19
La sentenza <i>MSS v. Belgio</i> e i recenti sviluppi della giurisprudenza nei casi <i>Tharakel</i> , <i>Sharifi</i> e <i>A.M.E.</i>	24
Conclusioni	30
Bibliografia	31

Introduzione

Ogni anno milioni di persone, temendo di essere perseguitate, torturate o uccise, fuggono dal proprio Paese in cerca di rifugio e protezione.

Nonostante il dovere di tutelare coloro che rischiano di subire gravi violazioni dei diritti umani sembri un'idea ampiamente condivisa dalla comunità internazionale, il sistema di protezione attuale appare sempre più vulnerabile. Gli Stati innalzano barriere ai loro confini e oltre di essi e per milioni di rifugiati, migranti forzati e per tutti i portatori di una fondata esigenza di tutela internazionale, trovare protezione risulta sempre più difficile.

Le misure di sicurezza adottate dagli Stati nel legittimo esercizio della loro sovranità, spesso, mal si conciliano con l'esigenza di tutelare i diritti dei migranti e, soprattutto, con la necessità cogente di non rinviare coloro che necessitano di protezione internazionale verso quei luoghi in cui sarebbero sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani.

Il principio di *non-refoulement*, codificato per la prima volta in occasione della stesura della Convenzione di Ginevra del 1933¹, poi ripreso nell'attuale versione della Convenzione del 1951 all'art.33², costituisce la pietra miliare del sistema di protezione internazionale dei rifugiati.

Oggi, tale principio è tutelato *par ricochet*, da una varietà di strumenti internazionali e regionali di tutela dei diritti umani. Se in passato la tutela dal *refoulement* si configurava come una prerogativa esclusiva dei rifugiati, riconosciuti tali ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, esso presenta oggi una portata ben più ampia.

Le implicazioni che il rispetto di tale principio ha nell'ambito della tutela dei diritti umani dello straniero sono evidenti. Infatti, qualora tale principio non fosse rispettato il migrante potrebbe essere soggetto a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti. Tali

¹ Convenzione di Ginevra sullo Status Internazionale dei Rifugiati.

² Art. 33 *Divieto d'espulsione e di rinvio al confine*

1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

conseguenze rappresentano una grave violazione della dignità, non solo di particolari categorie di individui, quali richiedenti asilo o rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma di tutti gli esseri umani.

Per questa ragione, con il trascorrere degli anni e il consolidarsi di tale opinione, hanno iniziato a farsi strada nuove forme di protezione internazionale.

Basti pensare che il principio di *non-refoulement* è ormai considerato un elemento costitutivo del divieto di tortura stabilito dal diritto internazionale consuetudinario, norma che ha per altro raggiunto il rango di *jus cogens*³.

Tuttavia, sulla sua affermazione concreta pesano inevitabilmente le attuali congiunture globali e le azioni più o meno lecite intraprese dagli Stati.

Il presente studio analizza il sistema di protezione *par ricochet* scaturito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950⁴, derivante da quell'insieme di obblighi di non respingimento incombenti sugli Stati in virtù dei loro doveri di tutela dei diritti umani.

Trattandosi di un concetto strettamente legato allo sviluppo della materia favorito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il suo esame non può che essere incentrato su una attenta analisi della giurisprudenza pertinente, riguardante in larga misura l'applicazione dell'art.3 CEDU.

³ Per approfondimenti sul principio di *non-refoulement* quale norma di diritto internazionale consuetudinario, vedere *The Role and the Content of Customary International Law in: The Scope and the Content of the Principle of Non-Refoulement*, Lauterpacht e Bethlehem, UNHCR, 2001. Anche *Non-Refoulement as a Principle of Customary International Law in: The Refugee in International Law*, Goodwin-Gill e MacAdam, 2007, pag. 345-354

⁴ Un'analisi esaustiva di tutti i meccanismi di protezione esistenti richiederebbe una trattazione ben più ampia rispetto alla portata della presente ricerca.

PARTE I

La tutela dal *refoulement* derivante dall'art.3 CEDU

È significativo che la Corte abbia ritenuto che l'art.3 della CEDU possa essere richiamato da coloro che hanno bisogno di protezione internazionale. Mentre la CEDU non è, di per sé, uno strumento internazionale di tutela dei rifugiati, l'art.3 è stato interpretato dalla Corte in modo da fornire un efficace mezzo di protezione contro tutte le forme di trasferimento coatto verso i luoghi in cui vi è il rischio che un individuo possa essere sottoposto a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti. Per certi aspetti, la portata della tutela prevista dall'art.3 risulta più ampia di quella prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Il divieto di *refoulement* scaturisce dall'art.3 CEDU, secondo cui «nessuno può essere sottoposto a torture o trattamenti o pene inumani e degradanti», pertanto nonostante il diritto di asilo o il non-*refoulement* non siano esplicitamente garantiti dalla Convenzione, l'allontanamento coatto di uno straniero può impegnare la responsabilità di uno Stato parte a seguito di azioni compiute da terzi che siano in contrasto con tale disposizione⁵. Nel contesto della protezione da *refoulement* derivante dai trattati sui diritti umani, la tutela dall'art.3 CEDU è quella che si è evoluta in maniera più significativa ed organica. Ciò è avvenuto grazie alla vasta giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le cui sentenze vincolanti hanno giocato un ruolo determinante nell'evoluzione di tutto il sistema protezione complementare. E' soprattutto alla luce di essa che si sono sviluppati ed evoluti i meccanismi di tutela regionali e nazionali.

⁵ Alla protezione derivante dall'art.3 si affianca quella ricavabile da altre disposizioni della Convenzione come l'art.2 sul diritto alla vita, l'art.5 sulla libertà e la sicurezza, l'art.8 sul rispetto della vita privata e familiare, art.13 sul ricorso effettivo, protocollo 6 e 13 sull'abolizione della pena di morte. Più controversa è la protezione dal *refoulement* derivante dall'art. 6 sull'equo processo e art. 9 sulla libertà di pensiero.

In questo capitolo verrà analizzato solo l'art.3 CEDU, poiché rappresenta la forma di protezione complementare più evoluta, consolidata, condivisa e diffusa. Le altre disposizioni rimangono più controverse e presentano una casistica più limitata. Per avere un quadro più dettagliato della protezione dal *refoulement* derivante dalle principali disposizioni CEDU vedere: UNHCR, *Manual on the Refugee Protection and the European Convention on Human Rights*, 2003 (ultimo aggiornamento 2006).

Per una sintesi più aggiornata si rimanda a *Linee di tendenza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo relativa agli stranieri*, Ugo Villani in F. MARCELLI (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.

Inoltre, nonostante il testo fondamentale per la protezione dei rifugiati rimanga la Convenzione di Ginevra del 1951, in seguito alle politiche ed alle pratiche sempre più restrittive di alcuni Paesi, la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo ha assunto un'importanza cruciale.

Già nel 1965 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa riconosce l'esistenza del divieto di *refoulement* derivante dall'art.3 CEDU, affermando nella *Raccomandazione 434*⁶ di quell'anno che secondo tale disposizione gli Stati sono vincolati a non rinviare i rifugiati verso quei Paesi dove la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciati.

L'obbligo degli Stati parte di proteggere un individuo viene affermato per la prima volta dalla Corte nel 1989 nel caso *Soering v. Regno Unito*⁷. Il caso riguardava l'extradizione di cittadino USA recatosi nel Regno Unito per sfuggire alla condanna a morte per omicidio. Il Regno Unito avrebbe concesso l'extradizione ma, *Soering* adisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si pronuncia a suo favore. Nella sentenza si afferma che il rinvio del ricorrente verso gli Stati Uniti, avrebbe avuto come conseguenza certa quella di esporlo a trattamenti inumani e degradanti legati alle modalità di esecuzione della pena di morte.

In tema di asilo, la Corte riconosce per la prima volta il principio di *non-refoulement* quale contenuto implicito dell' art. 3, nel 1991 nel caso *Cruz Varas e altri v. Svezia*⁸ e ne rileva la violazione nel caso *Chahal v. Regno Unito*⁹ nel 1996.

⁶ Par.3 «*Considering Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms which, by prohibiting inhuman treatment, binds Contracting Parties not to return refugees to a country where their life or freedom would be threatened*»: *Parliamentary Assembly, Recommendation 434 (1965) on the Granting of the Right of Asylum to European Refugee*.

⁷ *Soering v. Regno Unito*, Appl. N. 14038/88. Nelle parole della Corte al par.91 «*In sum, the decision by a Contracting State to extradite a fugitive may give rise to an issue under Article 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if extradited, faces a real risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment in the requesting country*»

⁸ *Cruz Varas e altri v. Svezia*, Appl. N. 15576/89. Oppositore del regime di Pinochet si vede respingere la richiesta di asilo politico da parte delle autorità svedesi. Nonostante il ricorrente fosse stato torturato ripetutamente nel suo Paese d'origine, la sua richiesta e il successivo ricorso vengono rigettati e il provvedimento di espulsione eseguito. Egli successivamente adisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che pur riconoscendo l'obbligo di protezione e di asilo derivante dall'art.3 CEDU non lo ritiene applicabile al caso di specie per insufficienza di prove e per l'evoluzione democratica del paese d'origine.

⁹ *Chahal v. Regno Unito*, n. 22414/93. par.74: «*[I]t is well-established in the case-law of the Court that expulsion by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3, and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing*

Poiché il testo dell'art.3 è lapidario, il contenuto della protezione non può essere ricavato semplicemente dalla lettera della disposizione, ma deve essere rintracciato nell'attinente giurisprudenza della Corte.

Va ribadito che il tema dell'asilo costituisce una materia estranea alla competenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Come affermato dalla Corte stessa in numerose pronunce¹⁰, gli Stati contraenti hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri e il diritto d' asilo non è esplicitamente garantito dalla Convenzione o dai suoi protocolli come affermato nel caso *Salah Sheekh c. Paesi Bassi*¹¹. Tuttavia, come chiarito in precedenza, l'espulsione da uno Stato contraente può coinvolgere la responsabilità di uno Stato ai sensi della Convenzione, se sussistono fondati motivi per ritenere che il destinatario del provvedimento, una volta espulso, sarà esposto ad un rischio reale di subire trattamenti contrari all'art. 3. Ciò comporta l'obbligo di non espellere la persona in questione verso quel Paese come stabilito dalla corte nel caso *Saadi v. Italia*¹², pronuncia con cui Corte è riuscita a porre le basi per sindacare la liceità delle decisioni in materia di asilo e delle modalità di attuazione rispetto agli articoli della Convenzione che, pur riconoscendo diritti diversi da quelli legati alla richiesta di asilo, sono suscettibili di essere violati in occasione delle decisioni prese da uno Stato nei riguardi di un possibile richiedente asilo o a causa del trattamento da lui subito¹³.

that the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 in the receiving country. In these circumstances, Article 3 implies the obligation not to expel the person in question to that country»

¹⁰ *UNER v. Paesi Bassi*, [GC], n. 46410/99, § 54; *Abdulaziz, Cabales e Balkandali v. Regno Unito*, 28 maggio 1985, serie A no. 94, § 67; *Boujlifa v. Francia*, n.25404/94, § 42; *Vilvarajah v. Regno Unito n. 13163/87*; *Ahmed v. Austria n. 25964/94*; *Salah Sheekh v. Paesi Bassi a n. 1984/04*

¹¹ *Salah Sheekh v. Paesi Bassi*, n. 1498/04, § 35

¹² *Saadi v. Italia* [GC], n 37201/06, § 125

¹³ U. Villani, *Linee di tendenza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa agli stranieri*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, Editoriale Scientifica, a cura di F. Marcelli, Napoli, 2013

Carattere assoluto del divieto di *refoulement*

L'art. 3 della Convenzione Europea tutela qualsiasi individuo da tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti, indipendentemente dallo status giuridico e, configurandosi come divieto assoluto, non ammette alcuna deroga neanche per ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale o in periodi di guerra.

In tal modo la Corte giunge a garantire una tutela più ampia rispetto a quella prevista dalla Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato all'art.33.

Infatti, il divieto di *refoulement* derivante dall'interpretazione dell'art.3 va osservato anche nei confronti di persone colpevoli di reati molto gravi, come affermato dalla Corte nel già citato caso *Soering v. Regno Unito* o in occasione della sentenza *H.L.R. v. Francia*¹⁴, riguardante un trafficante di droga colombiano che aveva fondato timore di ritorsioni nel suo paese d'origine.

La protezione dell'art.3, infatti, derivando da un divieto assoluto, non è sottoposto ad eccezioni come quelle previste nel sistema di Ginevra all'art. 1.F¹⁵ o all' art.33.2

Inoltre, in occasione di numerose pronunce contro il Regno Unito, la Turchia, la Russia e l'Italia¹⁶, fra gli altri, la Corte ha respinto l'argomento degli Stati convenuti secondo cui l'espulsione di terroristi sarebbe giustificata da esigenze di difesa e di sicurezza, sostenendo che tali esigenze possono essere efficacemente tutelate dalle leggi penali dello Stato.

Inoltre, in base alla giurisprudenza della CEDU tale divieto è subordinato al solo rischio di subire persecuzioni, senza dover necessariamente rispondere ai motivi di persecuzione elencati dal ricordato art.33.

In merito alle violazioni commesse nella fase di espulsione, alla mancata ammissione o al respingimento di stranieri, la giurisprudenza della Corte è ormai consolidata e vieta il

¹⁴ *H.L.R. v. Francia*, n. 24573/94

¹⁵ Art. 1.F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite

¹⁶ *Saadi v. Italia* [GC], n. 37201/06; *Toumi v. Italia*, n.25716/09; *Mannai v. Italia*, n.9961/10

respingimento di uno straniero verso un Paese nel quale sussista un rischio fondato di sottoposizione a tortura o a pena o trattamento inumano e degradante. Tale divieto di consegna «discende dalla tutela rafforzata che l'art. 3 CEDU predispone, grazie al suo carattere assoluto, essendo privo di limitazioni o eccezioni è inderogabile in qualsiasi circostanza, a differenza dei diritti tutelati da altre disposizioni della stessa Convenzione. Il divieto di tortura, infatti, rientra in quel nocciolo duro di diritti umani intangibili, che non possono essere neppure parzialmente sacrificati o limitati, in nome di qualsiasi interesse essenziale dello Stato e della società e quale che sia il pericolo che lo Stato sia costretto a fronteggiare»¹⁷. In occasione della sentenza sul caso *El-Masri v. Macedonia*¹⁸, la Corte ha affermato che «l'art.3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche e anche nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti, quali che siano stati i comportamenti della vittima»¹⁹.

Proprio per via di tale carattere assoluto, il divieto di espellere è indipendente dal fatto che il rischio di maltrattamenti derivi da fattori che implicano la responsabilità, diretta o indiretta, delle autorità del Paese di destinazione (caso *Soering*). L'obbligo di *non-refoulement* ex art.3 si applica, quindi, anche in situazioni in cui il pericolo proviene da persone o gruppi di persone che non agiscono per conto dello Stato, come chiarito nel caso *H.L.R. v. Francia*²⁰.

Sono numerosi i casi in cui la Corte ha riscontrato il contrasto con l'art.3 di provvedimenti di trasferimento coatto verso Paesi dove gli autori delle condotte lesive sarebbero dei gruppi non statali o anche privati cittadini. Tale orientamento della Corte, già riscontrabile nel caso *Ahmed v. Austria*, in merito ad una ricorrente che si opponeva al suo trasferimento in Somalia, dove era assente un'autorità statale, viene ribadito in termini generali nella sentenza *Salah Sheekh v. Paesi Bassi*. La Corte va addirittura oltre, fino a ricomprendere tra i comportamenti vietati persino la violenza coniugale, come

¹⁷ U. Villani, *Linee di tendenza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa agli stranieri*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, Editoriale Scientifica, a cura di F. Marcelli, Napoli, 2013

¹⁸ *El-Masri v. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, n. 39630/09

¹⁹ Vedi *supra*

²⁰ *H.L.R. v. Francia*, n. 24573/94, § 40

affermato nella sentenza *N. v. Svezia*²¹, dichiarando che la Svezia avrebbe violato l'art. 3 qualora avesse espulso una cittadina afgana verso il suo paese, dove l'80% delle donne è vittima di violenza domestica e non ottiene giustizia; inoltre, nella decisione della Corte assume una rilevanza fondamentale la condizione personale della ricorrente, particolarmente esposta a rischio per via della sua separazione dal marito e per aver vissuto all'estero.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tende generalmente ad attribuire la responsabilità anche a quello Stato che non abbia agito direttamente ma a cui può essere attribuito un comportamento omissivo come affermato nel caso appena citato, nonché in pronunce meno recenti, come quella sul caso *Costello v. Regno Unito*²², in merito alle pene corporali inflitte da un insegnante al proprio alunno.

Trattamenti vietati. Soglia minima e relatività delle definizioni

In occasione della celebre pronuncia del 1978 sul caso *Regno Unito v. Irlanda*²³ la Corte fornisce degli elementi utili per determinare la natura dei trattamenti vietati, affermando che il maltrattamento deve raggiungere una *soglia minima* di gravità affinché possa ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3. La valutazione di questo minimo è relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, dal sesso, l'età e lo stato di salute della vittima.²⁴

In generale, la Corte considera *inumano* un trattamento premeditato, applicato per ore, che causi se non reali lesioni fisiche, almeno un'intensa sofferenza fisica o mentale. Un trattamento può dirsi *degradante* quando suscita sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, che umiliano e avviliscono la dignità dell'individuo, anche fino a spezzarne la resistenza morale e fisica.²⁵

²¹ *N. v. Svezia*, n. 23505/09

²² *Costello-Roberts v. Regno Unito* n.13134/87

²³ *Irlanda v. Regno Unito*, n. 5310/71

²⁴ Vedi *supra*, § 91

²⁵ "The five techniques were applied in combination, with premeditation and for hours at a stretch; they caused, if not actual bodily injury, at least intense physical and mental suffering to the persons subjected thereto and also led to acute psychiatric disturbances during interrogation. They accordingly fell into the

Una descrizione concreta dei concetti di *tortura, pene o trattamenti inumani e degradanti* era contenuta già nel noto *Caso Greco*²⁶:

«La nozione di trattamento inumano comprende almeno quel trattamento, deliberatamente volto a provocare gravi sofferenze, mentali o fisiche, e che, date le circostanze, è ingiustificabile. Il termine tortura è spesso utilizzato per descrivere quel trattamento inumano, che ha come scopo, per esempio, l'ottenimento di informazioni o confessioni, o l'inflizione di una pena, ed è generalmente una forma aggravata di trattamento inumano. Altri trattamenti o pene possono essere definiti e degradanti se umiliano fortemente l'interessato dinnanzi agli altri o se lo costringono ad agire contro la sua volontà o la sua coscienza» - *Rapporto sul Caso Greco*²⁷.

Secondo la posizione esposta dalla Corte in occasione del caso sopra menzionato, una pena o trattamento *inumano* è una forte sofferenza fisica o psicologica che viene, *oggettivamente*, impartita ad un individuo. Invece un trattamento o una pena *degradante* riguarda quei trattamenti inflitti allo scopo di minare la stima e la visione che un individuo ha di se stesso in relazione agli altri, riguarda dunque un livello *sogettivo*. Questa visione è stata esposta dalla Corte nel *Caso Greco* ed è stata ribadita ripetutamente nelle pronunce successive, precisando altresì che può essere sufficiente che la vittima sia umiliata ai propri occhi, anche se non lo è agli occhi degli altri.

Inoltre, nonostante la questione se lo scopo del trattamento sia quello di umiliare o avvilitare la vittima sia un fattore da prendere in considerazione, l'assenza di tale scopo non esclude a priori la violazione dell'art.3, come affermato dalla Corte nel caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*.²⁸

category of inhuman treatment within the meaning of Article 3. The techniques were also degrading since they were such as to arouse in their victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance. On these two points, the Court is of the same view as the Commission. In order to determine whether the five techniques should also be qualified as torture, the Court must have regard to the distinction, embodied in Article 3 (art. 3), between this notion and that of inhuman or degrading treatment. In the Court's view, this distinction derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted" (Irlanda v. Regno Unito, n. 5310/71)

²⁶ Si tratta di un ricorso interstatale volto a contestare le violazioni dei diritti umani avvenute durante il regime dei colonnelli in Grecia: Appl. No.3321/67 *Danimarca v. Grecia*; Appl. No.3322/67 *Norvegia v. Grecia*; Appl. No. 3323/67 *Svezia v. Grecia*; Appl. No.3344/67 *Olanda v. Grecia*

²⁷ Rapporto sul Caso Greco, *Yearbook II*, 5 Novembre 1969, pag. 186

²⁸ *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, n. 30696/09

Da queste autorevoli pronunce possono essere ricavati degli elementi chiave per la determinazione dei pericoli da cui un individuo deve essere protetto ai sensi dell'art.3.

Innanzitutto, tali pericoli possono derivare da maltrattamenti di diversa entità, quali *tortura, trattamenti o pene inumani e degradanti*, che però non possono essere classificati *a priori* come ricadenti nell'una o nell'altra fattispecie. A tal fine bisogna tenere in considerazione due fattori fondamentali: la *soglia minima* di gravità e la relatività della valutazione di tale soglia alla luce delle *circostanze* del caso.

Dunque, se un trattamento raggiunge una *soglia minima* di gravità, relativa per definizione, si può parlare di *trattamento o pena inumano o degradante*; se tale soglia viene non solo raggiunta, ma anche superata è possibile, in determinate circostanze, parlare di *tortura*. In particolare, la Corte tende ad etichettare come tortura quei trattamenti deliberati che provochino sofferenze molto gravi e crudeli, al fine di stigmatizzarli in maniera particolare.²⁹

Anche la *tortura* implica un elemento *oggettivo*, cioè un comportamento particolarmente grave, ed uno *soggettivo*, ossia l'intenzionalità dei trattamenti mirante al raggiungimento di uno scopo quale l'ottenimento di informazioni, l'intimidazione o la punizione.³⁰

Si parla di definizioni relative poiché al raggiungimento, o superamento, della soglia contribuiscono tutta una serie di fattori quali: le modalità di esecuzione del trattamento o della pena, la sua durata, l'età ed il sesso della vittima o il suo stato di salute. La Corte non ha mai fornito un elenco completo di tali circostanze ma lo ha sempre lasciato aperto.

Lo standard di gravità richiesto dalla Corte per classificare nella fattispecie della *tortura* un determinato maltrattamento, si è abbassato notevolmente con il passare del tempo. Una prima dimostrazione di questa tendenza si ha nella pronuncia sul merito del caso *Selmouni v. Francia*³¹. In tale occasione la Corte afferma che, alla luce della natura dei

²⁹ *Aksoy v. Turchia*, n. 21987/93

«63. In order to determine whether any particular form of ill-treatment should be qualified as torture, the Court must have regard to the distinction drawn in Article 3 between this notion and that of inhuman or degrading treatment. As it has remarked before, this distinction would appear to have been embodied in the Convention to allow the special stigma of "torture" to attach only to deliberate inhuman treatment, causing very serious and cruel suffering (see the *Ireland v. the United Kingdom* judgment previously cited, p. 66, para. 167).»

³⁰ *El-Masri v. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, n. 39630/09

³¹ *Selmouni v. France*, n. 25803/94

trattamenti inflitti al ricorrente nel caso di specie, nonostante soltanto specifici e gravi maltrattamenti siano stati fino a quel momento classificati come *tortura*, non si può escludere che, come conseguenza dell'evoluzione della sensibilità dell'uomo e l'affinarsi della sua coscienza, «taluni atti che sono stati classificati in passato come *inumani e degradanti*, potrebbero essere classificati diversamente in futuro», inoltre, «tali violazioni devono essere accertate con fermezza, poiché violano i valori fondamentali delle società democratiche»³².

Violazioni potenziali. Rischio personale e generalizzato.

Come più volte ribadito dalla Corte, la CEDU è uno strumento vivente che va interpretato alla luce delle condizioni di vita attuali. Essa, infatti, nelle sue pronunce ha sempre adottato un approccio flessibile ed evolutivo, giungendo ad ammettere anche la possibilità di constatare violazioni derivanti da condotte potenzialmente pericolose. Infatti, non solo i maltrattamenti già inflitti, ma anche quelli potenziali possono violare l'art.3.

Una tale evoluzione della giurisprudenza della Corte è di vitale importanza soprattutto per coloro che vi ricorrono al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad una qualche forma di protezione internazionale. Come già accennato precedentemente, a tal riguardo il caso di scuola è la sentenza *Soering v. Regno Unito*, in cui il ricorrente era certo di subire tale maltrattamento perché si trattava dell'esecuzione di una condanna e quindi di un provvedimento che lo riguardava direttamente e personalmente. Mentre nel caso *Soering* il rischio di maltrattamento era potenziale ma certo, possono verificarsi dei casi più controversi in cui è difficile stabilire con certezza se il trattamento riguarderà effettivamente il ricorrente.

Ad esempio, possono verificarsi dei casi, molto comuni soprattutto tra i richiedenti asilo, in cui un individuo sostiene di essere membro di un gruppo esposto a pratiche

³² *Ibidem*, § 101

sistematiche di maltrattamento o di provenire da un Paese caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata (*Vilvarajah e altri v. Regno Unito*³³).

Nel caso *Vilvarajah* la Corte aveva affermato che, dal momento che la situazione personale dei richiedenti provenienti dallo Sri Lanka ed appartenenti all'etnia *Tamil*, non risultava peggiore di quella della generalità della comunità tamil o di altri giovani uomini tamil rimpatriati nel loro Paese, una semplice possibilità di maltrattamento non era sufficiente a dimostrare una violazione dell'art. 3. Inoltre «non esisteva nei loro casi alcuna *caratteristica distintiva* che potesse o dovesse indurre il Segretario di Stato a prevedere che sarebbero stati trattati in tale maniera» (in questo caso i ricorrenti erano già stati espulsi³⁴).

Alla luce di questa sentenza, l'onere della prova richiesto dalla Corte in casi di violenza generalizzata appare molto elevato e si basa sull'esistenza di un rischio individualizzato e sulla capacità di provare l'esistenza di determinate caratteristiche distintive (*special distinguishing features*) che caratterizzino il richiedente ed il gruppo a cui appartiene. Tuttavia, bisogna sottolineare che tale pronuncia risale al 1990 e che da allora la giurisprudenza della Corte si è evoluta rapidamente. Già nel caso *Saadi v. Paesi Bassi*³⁵ la Corte riconosce l'applicabilità della protezione da *refoulement* ai sensi dell'art. 3 a condizione che l'interessato riesca a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di fondati motivi per poter credere nell'esistenza di pratiche contrarie alla Convenzione a danno di determinati gruppi e nell'appartenenza del richiedente al gruppo in questione.

Nei casi di violazione potenziale l'onere probatorio dinnanzi alla Corte è abbastanza rigoroso³⁶ ma, a partire dal caso *Saadi*, la Corte non richiede di dimostrare ulteriormente

³³ *Vilvarajah e altri v. Regno Unito*, 11 Luglio 1990, nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87

³⁴ Se il provvedimento d'espulsione è già stato eseguito, l'esistenza del rischio deve essere valutata in primo luogo con riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato parte al momento dell'extradizione o dell'espulsione, ma anche in considerazione di quelle informazioni venute alla luce dopo l'extradizione o l'espulsione. (*Mamatkulov e Askarov v. Turchia*, nn. 46827/99 e 46951/99)

³⁵ *Saadi v. Paesi Bassi*, n. 2345/02

³⁶ Risulta invece molto più attenuato, rispetto ad i normali processi, l'ordine probatorio richiesto nell'accertamento di fatti che si suppone si siano già verificati. Infatti, in tali circostanze può essere molto difficile per il richiedente provare, ad esempio, dei trattamenti inflitti in totale segretezza. Perciò, nel caso di violazioni già verificatesi vi è una vera e propria inversione dell'onere della prova a favore del ricorrente e grava sullo Stato convenuto l'onere di confutare, con delle prove, le accuse mosse contro di esso.

l'esistenza di particolari caratteristiche distintive, a condizione che la situazione del Paese d'origine sia particolarmente grave. In tal caso, l'onere della prova non viene fatto gravare sul richiedente, se ciò può compromettere ingiustamente l'esito del suo ricorso e se ci sono validi motivi per ritenere fondato il suo timore. La ricostruzione dei fatti non si basa più sulla prova materiale e diretta ma su indici e dati che permettono di fondare una presunzione coerente.

Valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che il ricorrente vada incontro ad un rischio reale, implica per la Corte la necessità di informarsi sulle condizioni nel Paese di destinazione riguardo al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 e di raccogliere informazioni sulla situazione del gruppo in questione nel medesimo Paese. Questo principio viene ribadito e meglio formalizzato nel 2007 nel caso *Salah Sheekh v. Paesi Bassi*³⁷ e confermato dalle più recenti sentenze sui casi *Hirsi Jamaa*³⁸ e *El Masri*³⁹. Le fonti utilizzate dalla Corte includono report provenienti da Stati, Organizzazioni Internazionali, ONG e informazioni fornite dai *mass media*.

Nel caso *Salah Sheekh* la Corte ha riconsiderato l'applicazione restrittiva dei criteri del *rischio reale* e delle *special distinguishing features* applicati nei casi precedenti. Ha contrapposto la situazione di *Salah Sheekh* a quella di *Vilvarajah* stabilendo che «sulla base del racconto del richiedente e delle informazioni sulla situazione nelle aree relativamente insicure della Somalia per i membri della minoranza *Ashraf*, è prevedibile che a seguito del suo ritorno il richiedente si troverebbe esposto a trattamenti che violano l'art.3». La Corte, dunque, ha esplicitamente abbassato la soglia del rischio, affermando che «la protezione garantita da tale disposizione potrebbe risultare illusoria se nel caso in cui, oltre al fatto di appartenere alla minoranza *Ashraf*, il richiedente dovesse anche dimostrare l'esistenza di ulteriori caratteristiche distintive». Una sentenza ancor più liberale è stata emessa nel 2008 in occasione del caso *NA v. Regno Unito*⁴⁰ in cui la Corte riconosce la possibilità della protezione dell'art.3 senza alcuna individualizzazione del rischio, a condizione però di un livello di violenza estremamente alto⁴¹.

³⁷ *Salah Sheekh v. Paesi Bassi* n. 1948/04, § 148

³⁸ *Hirsi Jamaa e altri v. Italia*, n. 27765/09

³⁹ *El-Masri v. ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, n. 39630/09

⁴⁰ *NA v. Regno Unito*, n. 25904/07

⁴¹ *Ibidem*, § 115: «From the foregoing survey of its case-law, it follows that the Court has never excluded the possibility that a general situation of violence in a country of destination will be of a sufficient level of

Coerentemente con tale orientamento nel 2012, nel pronunciarsi sul caso *Makhmudzhan Ergasev*⁴², la Corte ha considerato in contrasto con l'art.3 l'espulsione verso il Kirghizistan del ricorrente, cittadino kirghiso appartenente alla minoranza uzbeca, spesso oggetto di tortura nel sud del paese.

L'accertamento di violazioni potenziali è certamente meno controverso quando riguarda individui che hanno già subito in passato tali maltrattamenti o a cui è già stato attribuito lo *status* di rifugiato.

Un interessante sviluppo in questo senso è costituito dalla pratica seguita dalla Corte di tenere in considerazione se al richiedente sia stato in passato attribuito lo *status* di rifugiato, al fine di stabilire se sia effettivamente esposto ad un rischio reale di maltrattamenti. Nel caso di *Ahmed v. Austria*⁴³, per esempio, la Corte ha dichiarato di attribuire un peso particolare al fatto che il ministro dell'Interno austriaco avesse concesso al richiedente lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra.

Nel caso *Jabari v. Turchia*⁴⁴ la Corte ha ribadito che, nel valutare il rischio che il richiedente dovrebbe affrontare se la sua espulsione fosse eseguita, deve tenere in considerazione la conclusione dell'UNHCR in merito alla richiesta del ricorrente. Infatti, la valutazione dei fatti da parte delle autorità dello Stato o dell'UNHCR ai sensi della Convenzione del 1951 è simile, sebbene più restrittiva, a quella operata dalla Corte al fine di determinare se una persona sia esposta ad un rischio reale di maltrattamenti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Dunque, l'esistenza di un rischio di persecuzione fondato su uno dei motivi di cui all'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 è sicuramente un elemento determinante nella constatazione dei fatti operata dalla Corte.

Nell'applicazione dell'art. 3 ai casi di violazione potenziale, assumono un ruolo fondamentale le misure *ad interim* volte ad impedire allo Stato convenuto di procedere

intensity as to entail that any removal to it would necessarily breach Article 3 of the Convention. Nevertheless, the Court would adopt such an approach only in the most extreme cases of general violence, where there was a real risk of ill-treatment simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return».

⁴² *Makhmudzhan Ergasev v. Russia*, n. 49747/11

⁴³ *Ahmed v. Austria*, n. 25964/94, § 42

⁴⁴ *Jabari v. Turchia*, decisione di ammissibilità, 11 Luglio 2000, n. 40035/98, § 41

con l'espulsione. Le misure provvisorie d'emergenza costituiscono spesso l'unico mezzo per evitare conseguenze irreparabili; sono previste nel regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'art. 39. Tali misure possono essere concesse solo nei casi in cui un richiedente sia in grado di dimostrare che un provvedimento immediatamente eseguibile di espulsione potrebbe arrecargli un danno irreparabile. Si tratta di disposizioni chiaramente predisposte per far fronte a situazioni di emergenza, ma che devono fare i conti con gli alti standard richiesti per provare l'irreparabilità di detti danni. I provvedimenti cautelari sono vincolanti⁴⁵ e vengono generalmente rispettati dallo Stato convenuto, che in caso di inosservanza sarebbe condannato non solo per la violazione dell'art.3 ma anche per non essersi conformato alla misura provvisoria stessa.

⁴⁵ La Corte ha dichiarato che tali provvedimenti sono vincolanti in occasione della sentenza *Mamatkulov v. Turchia*.

PARTE II

Giurisdizione ed effetti extraterritoriali

La CEDU estende la protezione dal *refoulement* a tutti gli individui sotto la sua giurisdizione e riconosce gli effetti extraterritoriali del divieto di respingimento.

L'art.1⁴⁶ della Convenzione afferma l'obbligo degli Stati parte di riconoscere i diritti e le libertà sanciti dalla CEDU a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione.

L'effetto extraterritoriale di cui all'art. 3 della CEDU, individuato per la prima volta nel caso *Soering* è stato da allora applicato a tutti i casi di trasferimento coatto.

La nozione di giurisdizione va intesa fino a comprendere anche quei luoghi sottoposti alla sovranità di un altro Stato o non sottoposti alla sovranità di alcuno, ma laddove lo Stato in questione eserciti un potere di controllo globale ed effettivo. Sono, dunque, soggette a giurisdizione le aree internazionali degli aeroporti e le zone di alto mare nelle quali lo Stato eserciti un controllo effettivo, come stabilito dalla Corte nel 2012 in occasione del celebre caso *Hirsi Jamaa e altri v. Italia*, che verrà esaminato più avanti.

Nel caso *Al Saadoon e Mufdhi v. Regno Unito*⁴⁷ la Corte ha affermato la giurisdizione di uno Stato nel territorio sottoposto alla sovranità di un altro Stato, condannando il Regno Unito per violazione dell'art.3 a seguito della consegna di due detenuti alle autorità irachene.

Tale orientamento, volto ad affermare la giurisdizione dell'occupante, appare fondamentale al fine di assicurare in modo effettivo la tutela dei diritti umani sanciti dalla Convenzione anche in luoghi extraterritoriali sottoposti al controllo di uno Stato parte.

Si tratta di uno sviluppo recente ma di estrema importanza, se si pensa alle conseguenze della precedente posizione della Corte in casi quali *Berhami v. Francia* e *Saramati v. Francia, Germania e Norvegia*⁴⁸, in cui le violazioni venivano imputate alle Nazioni

⁴⁶ Art.1 Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.

«Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione».

⁴⁷ *Al Saadoon e Mufdhi v. Regno Unito* n. 61498/08

⁴⁸ *Berhami v. Francia*, n.71412/01. *Saramati v. Francia, Germania e Norvegia*, n. 78166/01. Casi decisi congiuntamente dalla Corte [GC]. Riguardano accuse di violazione del diritto alla vita (art. 2) e alle garanzie processuali in caso di arresto (artt. 5 e 6), commesse in Kosovo da parte di membri della KFOR (la forza

Unite e non agli Stati operanti nel quadro delle operazioni militari, negando la possibilità alle vittime di presentare ricorso contro gli Stati responsabili in concreto delle violazioni e di ottenere giustizia.

Respingimenti in alto mare. Il caso *Hirsi Jamaa*

L'affermazione della giurisdizione degli Stati in alto mare è stata sancita definitivamente con la sentenza emessa il 23 febbraio 2012 dalla la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativamente al caso *Hirsi Jamaa e altri*. La Corte ha condannato all'unanimità l'Italia per doppia violazione dell'art. 3, dell'art. 4 del Protocollo n. 4, nonché dell'art. 13 (in collegamento con i due articoli precedenti) della CEDU.

Si tratta di una sentenza storica che ha immediatamente suscitato clamore mediatico e reazioni politiche.

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 maggio 2009 quando circa 200 persone, di origine somala ed eritrea, vennero intercettate da motovedette italiane in acque internazionali all'interno della zona "SAR" (*Search and Rescue*) di responsabilità maltese. Tutti i migranti furono trasbordati su imbarcazioni italiane e riaccompagnati in Libia contro la loro volontà, senza essere identificati, senza essere informati sulla loro effettiva destinazione e senza avere avuto la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale in Italia.⁴⁹

di sicurezza guidata dalla NATO) e dell'UNMIK (la missione Onu in Kosovo). Nel motivare la decisione di archiviare i ricorsi, la Corte afferma, tra l'altro, che «la Convenzione deve essere letta alla luce delle pertinenti regole e principi del diritto internazionale» e, in particolare, dell'art. 103 della Carta dell'Onu. Le Nazioni Unite hanno come obiettivo fondamentale la pace e la sicurezza ne consegue che «la Convenzione europea non può essere interpretata in modo tale da sottoporre allo scrutinio della Corte le azioni o omissioni degli stati parti coperte da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, poste in essere prima o durante le missioni decise dal Consiglio stesso» §149.

La sentenza ripropone il problema del controllo sulla legittimità sotto il profilo del rispetto dei diritti umani delle azioni coercitive decise dal Consiglio di sicurezza in forza del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Poiché l'Onu in quanto tale non è parte delle convenzioni sui diritti umani, il fatto che nemmeno i singoli stati possano rispondere di eventuali violazioni commesse dal loro personale prestatore alle Nazioni Unite può rendere difficile l'accertamento delle responsabilità e la riparazione alle vittime.

⁴⁹ Era l'avvio della c.d. *politica dei respingimenti* che, secondo le parole del Ministro dell'Interno italiano dell'epoca, doveva rappresentare un "punto di svolta" nella lotta contro l'immigrazione irregolare.

A seguito del ricorso di 24 cittadini somali ed eritrei coinvolti in tali avvenimenti, la Corte è giunta, all'unanimità, ad una sentenza netta di condanna dell'Italia.

Dopo aver risolto le questioni preliminari sollevate dal governo italiano, la Corte si è pronunciata sul tema della giurisdizione, ribadendo che l'art. 1 della CEDU prevede che gli Stati contraenti «riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo» della Convenzione.

Lo Stato italiano ha sostenuto che, trattandosi di un'operazione di salvataggio in mare, le autorità italiane hanno esercitato un controllo minimo sui ricorrenti, limitandosi ad assistere le barche in difficoltà per salvare gli occupanti e poi accompagnarli in Libia, in osservanza degli accordi bilaterali fra questo Paese e l'Italia. Secondo la controparte italiana mancava, dunque, un elemento essenziale per aversi giurisdizione: il controllo «assoluto ed esclusivo» sugli individui.

Entrando nel merito del caso, la Corte considera che i fatti sono avvenuti in acque internazionali, a bordo di navi militari battenti bandiera italiana, composte da equipaggio esclusivamente italiano; secondo il diritto del mare, una nave in acque internazionali è soggetta all'esclusiva giurisdizione dello Stato di cui batte bandiera. Siamo dunque in presenza di un caso di esercizio extraterritoriale della giurisdizione (par. 77 e 78);

Nel tragitto fino alla Libia, dove i ricorrenti sono stati consegnati alle autorità locali, essi erano sotto il continuo ed esclusivo controllo *de iure* e *de facto* delle autorità italiane (par. 81); gli eventi in questione ricadono dunque sotto la giurisdizione italiana (par. 82)

In merito alla violazione dell'art. 3, il governo italiano ha fondato la sua difesa su diversi elementi che verranno smentiti uno per uno dalla pronuncia della Corte.

Di seguito vengono enucleati gli argomenti principali della difesa italiana⁵⁰:

- a) i ricorrenti non hanno provato di esser stati sottoposti a tali trattamenti;
- b) i trasferimenti sono avvenuti sulla base degli accordi bilaterali Italia-Libia, siglati nel 2007 e 2009 in risposta ai crescenti flussi migratori;
- c) le istituzioni dell'UE hanno a più riprese incoraggiato la cooperazione fra Paesi del Mediterraneo per controllare l'immigrazione;

⁵⁰ Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Sentenza *Hirsi Jamaa* e altri c. Italia, Alessandro Fiorini, su www.metlingpot.org
di Alessandro Fiorini

- d) si trattava di un'operazione di salvataggio in acque internazionali, dunque non era necessario identificare le parti coinvolte, in quanto le autorità si sono limitate a prestare assistenza;
- e) i ricorrenti non hanno mai espresso la loro intenzione di chiedere asilo;
- f) la Libia era all'epoca un Paese sicuro, firmatario di numerosi trattati internazionali sui diritti umani.

La Corte oppone a tali argomentazioni le osservazioni che seguono⁵¹:

- a) è ben consapevole delle difficoltà che gli Stati incontrano relativamente al fenomeno dell'immigrazione via mare; tuttavia, la proibizione di cui all'art. 3 CEDU è assoluta e dunque gli Stati non possono ignorare i propri obblighi invocando tali difficoltà (par. 122);
- b) i report che descrivevano una situazione terribile in Libia per gli immigrati irregolari e il mancato rispetto da parte di quello Stato di ogni regola in materia di protezione dei rifugiati erano numerosi al tempo in cui i fatti si sono svolti (par. 123 e 125);
- c) l'esistenza di norme interne o la ratifica di trattati internazionali in materia di diritti umani non sono di per sé sufficienti ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti, nel caso in cui da fonti affidabili emerga che pratiche manifestamente contrarie ai principi della CEDU siano state messe in atto o tollerate dalle autorità (par. 128);
- d) l'Italia non può venir meno ai suoi obblighi sulla base di accordi bilaterali (come quello con la Libia) che certo non incidono sulle responsabilità degli Stati contraenti della CEDU (par. 129);
- e) ciò a maggior ragione, considerato che la situazione era ben conosciuta e facile da verificare, per cui le autorità italiane sapevano o dovevano sapere a cosa andavano incontro i migranti rinviiati in Libia (par. 131);
- f) né l'Italia può difendersi affermando che nessuno dei ricorrenti ha richiesto asilo. Davanti a una situazione così chiara di sistematica violazione dei diritti umani,

⁵¹ Vedi *supra*

era compito delle autorità nazionali verificare il trattamento a cui sarebbero stati esposti i ricorrenti, una volta riconsegnati alle autorità libiche, a prescindere da una concreta richiesta di asilo (par. 133).

La Corte ribadisce, così, il carattere assoluto del divieto di cui all'art. 3 CEDU, che non può essere messo in discussione né da accordi bilaterali, né da circostanze eccezionali. Inoltre, si ribadisce l'estrema importanza rivestita dalla valutazione della situazione nello Stato di destinazione, che deve essere verificata in concreto, a prescindere dalla sottoscrizione di impegni internazionali o all'esistenza di leggi nazionali. A tal riguardo si riconferma la necessità di ricorrere a report di affidabili organizzazioni non governative o internazionali.

Per quanto riguarda l'aver esposto i ricorrenti al rischio di essere rinviiati nei rispettivi Paesi di origine, lo Stato italiano fa ancora affidamento sul fatto che la Libia è firmataria di numerosi Trattati internazionali sulla protezione dei diritti umani e sulla presenza dell'UNHCR in Libia.

Tuttavia, la Corte ricorda che spetta allo Stato che procede al respingimento il compito di assicurarsi che il Paese intermedio offra garanzie sufficienti che permettano di evitare che la persona interessata venga espulsa verso il suo Paese di origine senza valutare il rischio cui va incontro. Tale obbligo è ancora più importante quando, come nel caso di specie, il Paese intermedio non è uno Stato parte alla Convenzione (par. 147)

Nelle parole della Corte: «Nella presente causa, il compito della Corte non consiste nel pronunciarsi sulla violazione della Convenzione in caso di rimpatrio dei ricorrenti, ma nel verificare se esistessero garanzie tali da evitare che gli interessati fossero sottoposti a un respingimento arbitrario verso il loro Paese di origine, dal momento che gli stessi potevano far valere in maniera difendibile che un loro eventuale rimpatrio avrebbe costituito una violazione dell'articolo 3 della Convenzione» (par.148).

Poiché la situazione in Somalia ed Eritrea continua ad essere estremamente insicura, come dimostrato da tutte le informazioni a disposizione della Corte (par. 151) e poiché la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e numerosi osservatori internazionali hanno sottolineato l'assenza in quel Paese di qualunque procedura di asilo,

l'Italia sapeva o avrebbe dovuto sapere che c'erano garanzie insufficienti riguardo al rischio di *refoulement* (par.156 e 157)

La parte più innovativa, e forse per questo più interessante, della sentenza è quella in cui la Corte rileva per la prima volta una violazione dell'art. 4 del Protocollo n.4, ossia del divieto di espulsioni collettive di stranieri, avvenuta al di fuori del territorio nazionale.

La difesa dello Stato italiano sosteneva che nel caso di specie, ci si trovasse in presenza di un rifiuto di autorizzare l'ingresso, non di un'espulsione.

Tuttavia, la Corte ricorda come la Convenzione sia uno «strumento vivo», che va interpretato alla luce delle condizioni attuali e in maniera da rendere le sue garanzie concrete ed efficaci, non illusorie (par. 175).

Lo scopo dell'art. 4 Protocollo n. 4⁵² è quello di impedire agli Stati di espellere degli stranieri senza esaminare le loro circostanze personali.

Considerato che, al giorno d'oggi, gli Stati fanno sempre maggior ricorso agli intercettamenti in mare e al rinvio dei migranti verso i Paesi di origine o di transito come strumento di controllo dell'immigrazione, se l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 4 si limitasse a casi di espulsione collettiva dal territorio di uno Stato, la sua tutela sarebbe inefficace e illusoria verso un numero crescente di situazioni che compongono il quadro odierno delle migrazioni. (par. 176 e 177)

La Corte ha potuto agevolmente affermare la violazione da parte dell'Italia, poiché considerate le modalità in cui si è svolta l'intera operazione, non vi sono dubbi nel ritenere che non vi sia stata alcuna forma di esame delle situazioni individuali.

La sentenza *MSS v. Belgio* e i recenti sviluppi della giurisprudenza nei casi *Tharakel, Sharifi* e *A.M.E.*

La sentenza sul caso *Hirsi* rappresenta una svolta storica, che avrebbe dovuto costituire un indirizzo fondamentale non soltanto per la giurisprudenza ma anche per le politiche sull'immigrazione e l'asilo messe in atto da diversi Paesi europei. Tuttavia, oggi casi

⁵² Protocollo n. 4 del 1963 art.4 «Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate».

altrettanto gravi non smettono di verificarsi e di essere sottoposti al vaglio della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

La persistenza di prassi contrastanti, fra gli altri con l'art.3 e con il principio di *non-refoulement*, ha condotto la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nonché e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a mettere in discussione il sistema Europeo d'individuazione dello Stato competente a decidere su una domanda di asilo, facendo talvolta sospendere i cosiddetti *trasferimenti di Dublino*⁵³ verso paesi come la Grecia e l'Italia. Questa tendenza ha avuto un effetto dirompente sul sistema di protezione Europeo, tanto che nel 2013 si perviene all'introduzione di un nuovo Regolamento⁵⁴, che recepisce quasi letteralmente tale orientamento.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo era tornata più volte sul tema, fino alla famosissima sentenza del 21 gennaio 2011 *M.S.S. v. Belgio e Grecia*⁵⁵ in cui condanna la Grecia per i trattamenti inflitti al ricorrente, richiedente asilo afgano, ed il Belgio per averlo trasferito in Grecia, esponendolo al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, nonché a rischio di *refoulement*. Le mancanze del sistema di asilo greco avrebbero dovuto essere note alle autorità belghe, che avrebbero dovuto verificare come la Grecia applicava la normativa in materia di asilo, senza fermarsi alla presunzione che

⁵³ Trasferimenti determinati dall'applicazione di Dublino II: Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio dell'8 febbraio 2003, concernete i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente ad esaminare una richiesta d'asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea da un cittadino di un Paese terzo.

⁵⁴ Dublino III: Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

Il nuovo Regolamento introduce l'esplicito riferimento ai casi in cui è impossibile trasferire un richiedente verso uno Stato se «si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza» che implicino un rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La novità recepisce, quasi letteralmente, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso *N.S. e altri* del 21 dicembre 2011 (procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10), che si è espressa coerentemente alla precedente giurisprudenza della CEDU relativa al caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, sui principi di base del diritto dell'Unione Europea in materia d'asilo.

Nel caso *N.S. e altri*, la Corte di Giustizia ha espressamente negato carattere assoluto alla presunzione che lo Stato individuato come competente rispetterà i diritti umani fondamentali. Tale presunzione, pur essendo alla base del sistema Dublino, deve per forza avere carattere relativo ed essere dunque confutabile. Il trasferimento è dunque vietato quando gli Stati membri «non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo [...] costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

⁵⁵ *M.S.S. v. Belgio e Grecia* n. 30696/09 [GC]

l'interessato sarebbe stato trattato conformemente agli obblighi internazionali ed europei assunti dalla Grecia.

Tale giurisprudenza può dirsi ormai consolidata, come confermato da due recenti sentenze relative ai casi *Sharifi e altri v. Italia e Grecia*⁵⁶ e *Tarakhel v. Svizzera*⁵⁷.

Il primo caso riguarda i respingimenti collettivi effettuati sotto forma di pratiche di riammissione dai porti di Venezia, Ancona e Bari verso la Grecia, in particolare Patrasso, anche a danno di minori non accompagnati, in prevalenza afgani e curdi.

La sentenza sul caso *Sharifi* del 21 ottobre 2014 condanna la Grecia per violazione dell'art. 13 CEDU⁵⁸ (diritto a un ricorso effettivo) combinato con l'art. 3 e l'Italia per violazione dell'art. 4, Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive) e dell'art. 3. Come affermato dalla Corte «le autorità italiane hanno esposto i ricorrenti, rimandandoli in Grecia, ai rischi conseguenti alle falle della procedura di asilo in quel paese».

L'Italia è stata, altresì, condannata per la violazione dell'art. 13 combinato con l'art. 3 e con l'art. 4 del Protocollo 4 per l'assenza di procedure d'asilo o di altre vie di ricorso nei porti dell'Adriatico.

La Corte, si legge ancora nel suo comunicato stampa immediatamente successivo alla sentenza, «condivide la preoccupazione di diversi osservatori rispetto ai respingimenti automatici attuati dalle autorità frontaliere italiane nei porti dell'Adriatico, di persone che sono il più delle volte consegnate immediatamente ai comandanti dei traghetti per essere ricondotte in Grecia, essendo in tal modo private di ogni diritto procedurale e materiale»⁵⁹.

Nonostante le modifiche apportate dal nuovo Regolamento, il funzionamento del sistema di Dublino viene rimesso in discussione in occasione della sentenza del 4 novembre 2014

⁵⁶ *Sharifi e altri v. Italia e Grecia*, n. 16643/09

⁵⁷ *Tarakhel v. Svizzera*, n. 29217/12 [GC]

⁵⁸ Art. 13 «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali».

⁵⁹ Tratto da *Immigrazioni, Rispettate i diritti di asilo: basta con i respingimenti indiscriminati*, Lettera di R. K. Salinari, L. De Filippi, L. Trucco, G. Guido al presidente del Consiglio Renzi, ai ministri Gentiloni, Alfano e all'Alto Commissario PESC, Federica Mogherini, in *La Repubblica* 10 novembre 2014

sul caso *Tarakhel*, riguardante il rifiuto delle autorità svizzere di esaminare la richiesta di asilo di una coppia afgana con sei figli e la successiva decisione di trasferimento in Italia, paese in cui la famiglia aveva fatto ingresso nel 2011.

Invocando l'art. 3 e l'art. 8⁶⁰ (obbligo di rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti hanno sostenuto che un loro eventuale rinvio in Italia li avrebbe esposti a un trattamento inumano e degradante in forza del rischio di ritrovarsi senza alloggio o di essere ospitati in strutture d'accoglienza inadeguate alle esigenze di una famiglia. Tale timore si fondava sull'aver già trascorso due giorni nel CARA di Bari, dove le condizioni di accoglienza erano assai scadenti, per la mancanza di servizi sanitari idonei nonché per la promiscuità e il clima di violenza che sussisteva tra gli ospiti del Centro.

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che «vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Convenzione se i ricorrenti dovessero essere rinviiati in Italia senza che le autorità svizzere abbiano prima ottenuto dalle autorità italiane una garanzia individuale concernente, da un lato, una presa in carico adeguata all'età dei figli e, dall'altro, alla salvaguardia dell'unità familiare» (par.2).

L'argomentazione esposta dalla Corte, con la quale ha motivato la propria decisione, si basa sul confronto tra il caso *Tarakhel* e il precedente caso *M.S.S. c. Belgio e Grecia*. L'approccio seguito dalla Corte è simile a quello adottato in tale occasione poiché, anche in questo caso, viene esaminata la *situazione individuale* dei richiedenti alla luce della *situazione generale* esistente nel Paese verso cui è disposto il rinvio all'epoca dei fatti (par. 101). Tuttavia, non è identico poiché, come afferma la Corte, è diversa la situazione generale dell'Italia nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo, così come è differente la situazione individuale dei ricorrenti (par.117).

Secondo le raccomandazioni del 2013 dell'UNHCR sul sistema di asilo in Italia, gli standard di protezione risultano soddisfacenti per ciò che riguarda la procedura e il tasso

⁶⁰ Art.8.1. Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza».

2. «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

di riconoscimento di una forma di protezione internazionale ai soggetti che ne hanno bisogno. D'altra parte, però, gli arrivi massivi di migranti via mare hanno determinato un deterioramento degli standard di accoglienza. Situazione per nulla inattesa secondo l'Alto Commissario, essendo di lontana origine le inefficienze del sistema, dovute alla «assenza di preparazione strutturale e strategica» e a un «approccio basato sull'emergenza»⁶¹.

Ciò considerato, in base ai dati forniti dalle autorità italiane relativi alla capacità del sistema di accoglienza, la Corte sottolinea l'evidente sproporzione tra il numero di domande di asilo e il numero dei posti disponibili nelle strutture operanti (par. 110, 115). Coticché, conclude la Corte, seppure la situazione generale del sistema di accoglienza in Italia non osti di per sé in assoluto al rinvio di richiedenti asilo in applicazione del sistema Dublino, non è possibile scartare come priva di fondamento l'ipotesi che un numero significativo di richiedenti asilo sia «privato di un alloggio o sia ospitato in strutture affollate in condizioni di promiscuità e perfino d'insalubrità o di violenza» (par 115). Pertanto, la Corte dichiara che la condizione nella quale potrebbe trovarsi il nucleo familiare dei ricorrenti, qualora fosse rinviato in Italia, potrebbe raggiungere quella *soglia minima di gravità* tale da ricadere nell'ambito dell'art. 3 della Convenzione. Essendo i richiedenti asilo un gruppo di particolarmente *svantaggiato*, reso ancor più *vulnerabile* dalla presenza di minori, per constatare una violazione dell'art.3 è sufficiente che il trattamento generi una situazione di stress e di angoscia che comporti conseguenze particolarmente traumatiche sulla loro psiche (par. 119).

In considerazione della situazione generale del sistema di accoglienza italiano, questo rischio non può escludersi e compete alle autorità svizzere di assicurarsi, che al loro arrivo in Italia i ricorrenti saranno accolti in strutture e in condizioni adeguate all'età dei loro figli, e che l'unità del nucleo familiare sarà salvaguardata (par. 120).

La sentenza *Tarakhel* ha una portata parzialmente diversa da quella sul caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, poiché la Corte ha stabilito chiaramente che l'inadeguatezza del sistema di protezione e accoglienza italiano non pregiudica in assoluto l'esecuzione dei trasferimenti verso l'Italia. Tuttavia, viene riaffermato il principio generale rivolto a tutti

⁶¹ UN High Commissioner for Refugees, *UNHCR Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy*, luglio 2013

gli Stati membri, in base al quale essi non potranno procedere ai trasferimenti senza prima aver ottenuto solide assicurazioni sull'effettiva presa in carico del richiedente asilo da parte delle autorità italiane, se non correndo il rischio di essere censurati dalla Corte. La CEDU insomma, con tale sentenza, pur affrontando lo specifico caso della famiglia, sembra alludere alla necessità di non applicare meccanicamente e genericamente il regolamento *Dublino III*, per procedere alle riammissioni solo dopo una ponderata analisi della situazione dei richiedenti, valutando nel dettaglio se nel paese di primo ingresso la protezione internazionale sia effettivamente garantita.

Nel 2015 la Corte si è pronunciata ancora una volta sul tema, in merito al caso *A.M.E. v. Paesi Bassi*⁶², riguardante il trasferimento verso l'Italia di un cittadino somalo (in base al meccanismo di Dublino). Quest'ultimo era approdato in Italia dove gli era stato riconosciuto un permesso di tre anni per *protezione sussidiaria*⁶³, ma di sua iniziativa aveva lasciato il Paese per recarsi in Olanda.

Il ricorrente si è appellato contro il trasferimento, sostenendo che tale provvedimento lo avrebbe esposto a violazioni dei diritti tutelati dagli artt. 3, 5, 6 e 13 CEDU e soprattutto a rischio di *refoulement* verso il suo paese di origine, la Somalia, alla scadenza del permesso di soggiorno della durata di tre anni.

La sentenza della Corte, che dichiara manifestamente infondato il ricorso, appare interessante sotto due profili.

Il primo riguarda la posizione assunta in merito alla questione della *soglia minima* e del *rischio effettivo* di trattamenti contrari all'art. 3.

In occasione del caso *Tharakhel* la Corte aveva enfatizzato la particolare *vulnerabilità* dei ricorrenti, famiglia di richiedenti asilo composta anche da due bambini piccoli. Nel recente caso in esame la Corte sottolinea la differenza rispetto al caso precedente, chiarendo che, per valutare il minimo livello di gravità necessario per far scattare il rischio di trattamenti inumani o degradanti, è necessario tenere conto di tutte le circostanze inclusa l'età del ricorrente. La nozione di gravità è relativa e dipende dagli

⁶² *A.M.E. v. Paesi Bassi*, n. 51428/10

⁶³ Concesso ai sensi della *Direttiva Qualifiche*. Direttiva 2004/83/EC (successivamente sostituita dalla Direttiva 2011/95/EU). Tale direttiva prevede uno *status* complementare per coloro che, pur necessitando di protezione internazionale, non possono essere considerati rifugiati *stricto sensu*.

elementi di fatto del caso di specie. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che non otterrà, al suo rientro in Italia, i benefici previsti per i richiedenti asilo.

Il secondo aspetto interessante, ed in parte più controverso, riguarda la valutazione delle *condizioni effettive* del sistema d'asilo italiano, che in questa occasione non vengono considerate tali da esporre il ricorrente a trattamenti contrari all'art. 3.

La Corte ha chiarito che la situazione in Italia non è in alcun modo assimilabile a quella greca e che non è stato provato in che modo si configurerebbe il rischio di un trattamento inumano e di un pericolo imminente.

La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 13 gennaio 2015, sembrerebbe un *revirement* rispetto alla sentenza della Grande Camera nel caso *Tarakhel v. Svizzera*. La Corte, infatti, con la decisione sul caso *A.M.E.*, ha ritenuto pienamente applicabile il regolamento di Dublino.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i presupposti sono diversi da quelli dei casi precedenti, tale applicabilità sarebbe fondata non sulla riconsiderazione dell'automatismo del sistema di Dublino, già messo in discussione dalla Corte stessa, bensì sulla valutazione della personale situazione di *vulnerabilità* del ricorrente.

Solo le prossime decisioni della Corte potranno chiarire quale sia il nuovo orientamento dei giudici di Strasburgo su un tema così controverso ed in costante evoluzione.

Conclusioni

Gli Stati hanno il dovere giuridico di rispettare il principio di *non-refoulement*, principio cardine della tutela internazionale dei rifugiati e di tutti coloro che sono portatori di una fondata esigenza di protezione internazionale.

Ciò comporta a carico degli Stati obblighi sia di tipo negativo che positivo, nonché l'obbligo morale di attuare i propri doveri in buona fede ed attraverso l'istituzione di procedure effettive per l'attribuzione della protezione.

Il divieto di respingimento nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani risponde efficacemente alle odierne esigenze di tutela; l'orientamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, oltre a costituire un indirizzo per le politiche degli Stati contraenti, rappresenta un chiaro monito nei confronti delle azioni intraprese da alcuni di essi.

Dal punto di vista del ricorrente la CEDU si configura, sicuramente, come un efficace strumento di tutela dal *refoulement*.

Gli svantaggi connessi all'elevato onere probatorio ed alla mancanza di attribuzione di uno *status* sono bilanciati dai notevoli vantaggi legati ad una giurisprudenza della Corte sempre più liberale e favorevole al ricorrente, nonché dal ruolo cruciale assunto dai provvedimenti cautelari provvisori.

Fondamentale in termini di efficacia è, infine, l'impatto diretto di tali pronunce sulla tutela dei richiedenti asilo in Europa. Le sentenze della Corte, oltre ad essere vincolanti, possiedono un forte valore giurisprudenziale e da ciò conseguono un rispetto più diffuso delle sentenze ed uno sviluppo sempre più uniforme del sistema di protezione regionale e nazionale.

Grazie alla CEDU il diritto degli Stati di espellere è oggi soggetto a maggior controllo.

BIBLIOGRAFIA

Articoli, Monografie saggi

De Salvia M., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Napoli, 2004

Chetail V. et al., *La Convention de Genève du 28 de Juillet 1951 Relative au Statut des Réfugiés 50 ans Après: Bilan et Perspectives*, Bruxelles, 2001

Feller E., Turk V. e Nicholson F., *Refugee Protection in International Law, UNHCR's Global Consultation on International Protection*, Cambridge, 2003

Fiorini A., *Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, su www.metlingpot.org, 2012

Goodwin-Gill G. S, MacAdam J., *The refugee in International Law*, Oxford, 2007

Grhal-Madsen A., Macalister-Smith P., Alfredsson G., *The Land Beyond: Collected essays on Refugee Law and Policy*, The Hague, 2001

Jaeger G., *On the History of the International Protection of Refugees*, ICRC, 2001

Hathaway J.C., *The rights of Refugees under International Law*, Cambridge, 2005

Lambert H., *Protection against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to Rescue*, in: *International and Comparative Law Quarterly*, Cambridge, 1999, volume 48

Lauterpacht E., Bethlehem D., *The Scope and the Content of the Principle of Non-Refoulement*, UNHCR, 2001

Mac Adam J., *Forced migration, human rights and security*, Oxford, 2008

Nascimbene B., *Expulsion and detention of aliens in the European Union countries*, Milano, 2001

Villani U., *Linee di tendenza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo relativa agli stranieri*, in *Immigrazione, asilo e cittadinanza universale*, Editoriale Scientifica, a cura di F. Marcelli, Napoli, 2013

Wouters C.W., *International Legal Standards for the Protection from Refoulement*, Leiden, 2009

Note, opinioni, pareri, commenti dell' UNHCR:

UNHCR, *Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy*, 2013

UNHCR, *Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms*, 2003.

UNHCR, *Guideline on International Protection No.1, 2002: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugee*

UNHCR, *Guidelines on International Protection No.2: "Membership of a particular social group" within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*

UNHCR in: *Matter of Rodi Alvarado Peña (A73 753 922). Advisory Opinion on International Norms: Gender-Related Persecution and Relevance to "Membership of a Particular Social Group" and "Political Opinion"*, 2004

UNHCR, *Advisory Opinion on the Scope of the National Security Exception Under Article 33(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, 2006

Giurisprudenza Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo

Irlanda v. Regno Unito, n. 5856/72

Abdulaziz, Cabales e Balkandali v. Regno Unito, nn. 9214/80; 9473/81; 9474/81

Costello v. Regno Unito, n. 13134/87

Vilvarajah e altri v. Regno Unito, nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87

Soering v. Regno Unito, n. 14038/88

Loizidou v. Turkey, appl. n. 15318/89

Cruz Varas e altri v. Svezia, n. 15576/89

Chahal v. Regno Unito, n. 22414/93

Ahmed v. Austria, n. 25964/94

Boujlifa v. Francia, n.25404/94

H.L.R. v. Francia, n. 24573/94

Selmouni v. France, n. 25803/94

Mamatkulov e Askarov v. Turchia, nn. 46827/99 e 46951/99
UNER v. Paesi Bassi, n. 46410/99
Berhami v. Francia, n. 71412/01
Saramati. v. Francia, Germania e Norvegia, n. 78166/01
Farbtuhs v. Lettonia, n. 4672/02
Said v. Paesi Bassi, n. 2345/02
Salah Sheekh v. Paesi Bassi, n. 1498/04
Saadi v. Italia, n. 37201/06
NA v. Regno Unito, n. 25904/07
Sharifi e altri v. Italia e Grecia, n. 16643/09
N. v. Svezia, n. 23505/09
Hirsi Jamaa e altri v. Italia, n. 25904/09 [GC]
M.S.S. v. Belgio e Grecia, n. 30696/09 [GC]
El Masri v. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, n. 39630/09
A.M.E. v. Paesi Bassi, n. 51428/10
Makhmudzhan Ergasev v. Russia, n. 49747/11
Tarakhel v. Svizzera, n. 29217/12 [GC]

Jabari v. Turchia, n. 40035/98 (decisione di ammissibilità)
Bankovic e altri v. Belgio e altri 16 Stati contraenti, n. 52207/99 (decisione di ammissibilità)
Rapporto sul caso greco, casi: *Danimarca v. Grecia* n.3321/67; *Norvegia v. Grecia* n.3322/67; *Svezia v. Grecia* n. 3323/67; *Olanda v. Grecia* n.3344/67.
Rapporto sul Caso Greco, *Yearbook II*, 5 Novembre 1969, pag. 186

Giurisprudenza Corte di Giustizia EU

Corte di giustizia, Grande Sezione, 17 Febbraio 2009, Sentenza sul procedimento C-465/07, sul caso *M. e N Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*

Corte di Giustizia, del 21 dicembre 2011, Sentenza procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10, sul caso *N.S. e altri*

Sitografia

<http://eur-lex.europa.eu>

<http://hudoc.echr.coe.int>

www.asgi.it

www.cir-onlus.org

www.ecre.org

www.hrw.org

www.meltingpot.org

<http://ijrl.oxfordjournals.org>

www.refugeelawreader.org

www.unhcr.it

www.unhcr.org

www.refworld.org